



Normativa

TUTELA INFORTUNISTICA NEI CASI ACCERTATI DI INFEZIONE DA CORONAVIRUS IN OCCASIONE DI LAVORO.

Art. 42, comma 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27; INAIL, nota del 17 marzo 2020; INAIL, Circolare n. 13 del 3 aprile 2020; INAIL FAQ CORANAVORUS del 10 aprile 2020.

L'INAIL, con circolare n. 13 del 3 aprile 2020, ha fornito importanti chiarimenti sulla tutela assicurativa nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro così come introdotto dall'art. 42, comma 2 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27. L'Istituto ha previsto due categorie di rischio professionale con rilevanti effetti giuridici sul piano probatorio, nelle azioni giudiziarie per il riconoscimento dell'infortunio sul lavoro ed ha anche previsto una nuova e peculiare figura di infortunio *in itinere*.

Preliminarmente si evidenzia che l'INAIL, dapprima con la nota del 17 marzo 2020, a seguire con la circolare n. 13/2020 ed infine con le FAQ del 10 aprile 2020 in spiegazione alla precipitata circolare, riconosce l'infezione da coronavirus come infortunio sul lavoro, facendo propri gli orientamenti consolidati della giurisprudenza in materia di malattie infettive e parassitarie per le quali la causa virulenta è equiparata alla causa violenta. L'infezione da Covid-19 ha caratteristiche peculiari che la contraddistinguono rispetto ad altre infezioni morbose e parassitarie, non per le caratteristiche intrinseche del contagio o dell'attività virulenta dell'agente patogeno, bensì per il contesto pandemico ed universale nel quale il contagio si colloca (tali eventi infortunistici, proprio per la loro portata mondiale, sono esclusi dalla determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico).

A tal riguardo la circolare INAIL n. 13/2020 è quindi intervenuta per chiarire in modo più preciso e puntuale le caratteristiche del rischio professionale nell'infezione da coronavirus distinguendo così due diverse tipologie di criterio a seconda del rischio oggettivo per i lavoratori di venire infettati. L'INAIL ha infatti adottato i criteri della ragionevolezza, connesso al principio di **presunzione semplice**, ed il criterio logico - scientifico, connesso ad un principio di **presunzione qualificata**.

Nell'attuale situazione pandemica, l'ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato **rischio** di contagio, aggravato fino a diventare **specifico**. Per tali operatori vige, quindi, la **presunzione semplice** di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus. A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che

Aderente a:



comportano il costante contatto con il pubblico/l'utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in *front-office*, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari.

Le predette situazioni non esauriscono, però, come sopra precisato, l'ambito di intervento in quanto residuano quei casi, anch'essi meritevoli di tutela, nei quali manca l'indicazione o la prova di specifici episodi contagianti o comunque di indizi "gravi precisi e concordanti" tali da far scattare ai fini dell'accertamento medico-legale la presunzione semplice.

In base alle istruzioni per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, la tutela assicurativa si estende, infatti, anche alle ipotesi in cui l'identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica. Ne discende che, **ove l'episodio che ha determinato il contagio non sia noto o non possa essere provato dal lavoratore, né si può comunque presumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro elemento che in tal senso deponga, l'accertamento medico-legale seguirà l'ordinaria procedura** privilegiando essenzialmente i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale. Tali elementi erano già stati individuati nel 1995 con la circolare n. 74 avente ad oggetto le modalità di trattazione delle malattie infettive e parassitarie che evidenziava quanto segue: "*nel far riserva di elaborare ulteriori protocolli su altre patologie, si ribadiscono le linee generali, basilari ed imprescindibili, che vanno seguite indistintamente per tutti i casi di denunce di infezioni ed infestazioni: 1) effettuare indagini di laboratorio specifiche per la patologia denunciata; 2) accertare se il tipo di mansioni svolte dall'assicurato comporta l'effettivo rischio di contrarre la malattia; 3) verificare la presenza o meno di identica infezione in colleghi di lavoro, o in persone assistite, o in animali contattati per motivi di lavoro; 4) verificare la presenza o meno di identica infezione in familiari o animali domestici; 5) svolgere indagini circa i tempi di comparsa delle infezioni (...)*".

In sostanza nell'ipotesi di presunto infortunio il lavoratore appartenente alla prima categoria godrà del vantaggio della presunzione semplice, mentre per i lavoratori appartenenti alla seconda categoria l'onere della prova è più gravoso perché, seppure si prescinde dall'esatta individuazione del momento del contagio, il lavoratore deve comunque allegare e provare fatti o circostanze che consentano di presumere che il virus sia stato contratto nell'ambiente di lavoro.

Per quanto riguarda la disciplina dell'infortunio *in itinere*, l'art. 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sancisce che l'assicurazione infortunistica opera nell'ipotesi di infortunio occorso a lavoratore assicurato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro. Posto che in tale fattispecie non sono catalogati soltanto gli incidenti da circolazione

Aderente a:



stradale, anche gli eventi di contagio da nuovo coronavirus accaduti durante tale percorso sono configurabili come infortunio *in itinere*. In merito all'utilizzo del mezzo di trasporto, poiché il rischio di contagio è molto più probabile in aree o a bordo di mezzi pubblici affollati, al fine di ridurne la portata, per tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in presenza sul luogo di lavoro è considerato necessitato l'uso del mezzo privato per raggiungere dalla propria abitazione il luogo di lavoro e viceversa. Tale deroga vale per tutta la durata del periodo di emergenza epidemiologica, secondo le disposizioni e i tempi dettati in materia dalle autorità competenti. Restano invariate per il resto le disposizioni impartite per la disciplina e la gestione degli infortuni *in itinere*.

Alla luce di quanto sopra incombe sul datore di lavoro l'obbligo di predisporre adeguate misure rivolte alla tutela della salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro. A tal fine si ricorda il Protocollo sottoscritto in data 24 aprile 2020 tra le parti sociali (allegato al DPCM del 26 aprile 2020) contenente la regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, la cui mancata applicazione può determinare la sospensione dell'attività produttiva, nonché, ai fini del presente commento, la difficoltà di provare che l'eventuale contagio di un lavoratore sia avvenuto in ambiente extra lavorativo.

In allegato:

INAIL, Circolare n. 13 del 3 aprile 2020
INAIL, FAQ CORANAVORUS del 10 aprile 2020.

Brescia, 6 maggio 2020.

per informazioni Ufficio Relazioni Sindacali e Industriali Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email sindacale@apindustria.bs.it

Aderente a: